

**OGGETTO:** Art. 1, comma 166 e segg., legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) e sue modifiche ed integrazioni. Adempimenti organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali. **RENDICONTI 2012 e 2013.**

**PRELIMINARE:** Trasmissione dei Rendiconti 2012 e 2013 alla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti attraverso il sistema SIRTEL.

Si fa ammenda della svista, non scusabile, dell'Ufficio Finanziario in ordine al sistema di trasmissione del rendiconto. Risulta evidente che in futuro la trasmissione sarà tempestiva, in esito all'approvazione consiliare del rendiconto, e seguirà la procedura individuata dal Legislatore col Sistema Informativo di Rendicontazione Telematica (SIRTEL).

### **1. RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA E VERIFICA EQUILIBRI DI PARTE CORRENTE E DI PARTE CAPITALE.**

**IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI** - La Giunta Comunale, sia nell'esercizio 2012 che nell'esercizio 2013, ha provveduto a costituire il Fondo Svalutazione Crediti, giuste le deliberazioni n. 21 del 31/08/2012 – adottata dal Commissario Straordinario in virtù dell'intervenuto scioglimento anticipato del Consiglio Comunale – e n. 51 del 10/10/2013: deliberazioni che si allegano in copia alla presente sub "A" e "B".

A corredo della prima deliberazione commissariale sopra citata si specifica che si è fatto riferimento all'elenco dei residui attivi 2006 e precedenti, allegato al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2011 (delibera Commissario Straordinario n 2 del 22.06.2012), determinandosi un F.S.C. ai sensi dell'art. 6, comma 17 del D.L. 95/2012 pari ad € 90.000,00.

Nel 2013 la massa residuale attiva di riferimento è stata quella relativa all'annualità 2007 (Titoli I e III dell'Entrata), al netto di residui attivi per i quali sussisteva elevato tasso di riscuotibilità (per € 73.596,84), come da certificazione congiunta del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'organo di revisione contabile, determinandosi in tal modo un F.S.C. pari ad € 30.000,00.

L'interpretazione seguita da questo Ente nella determinazione del F.S.C. 2013 era conforme a quella prevalente appresa nei primi seminari tenuti nelle more dell'armonizzazione dei sistemi contabili, ad oggi in via di compiuta attuazione (a partire dalle dinamiche del riaccertamento straordinario dei residui).

Se errore c'è stato a non considerare, anche nel 2013, l'intero quinquennio – questa volta ante 2007 -, si ritiene possa trattarsi di errore scusabile, se non altro per la convulsa stagione normativa attraversata dagli Enti – e segnatamente dagli Uffici Finanziari – in vista della riforma rivoluzionaria introdotta dal D. Lgs. 118/2011.

Senonché si ritiene che la sottostima del Fondo di che trattasi, evidenziata da codesta rispettabile Sezione Regionale di controllo, possa essere regolarizzata in sede di costituzione, prossima ventura, del Fondo Crediti di dubbia esigibilità in applicazione del principio contabile applicato n. 3.3.

**LA DIFFICOLTA' A RISCOUTERE.** Sempre con riferimento al primo punto sollevato viene rilevata *“l’incapacità dell’Ente di realizzare in termini di cassa quanto accertato”*, sì da rendere *“precario e non realistico”* il dichiarato equilibrio finanziario.

Non ci sono dubbi che sul fronte delle entrate tributarie ed extratributarie questo Ente abbia avuto difficoltà a riscuotere: la qual cosa si appalesa viepiù problematica a fronte della nuova conformazione del sistema contabile cd. armonizzato.

Sulla difficoltà di riscossione ha inciso sicuramente la particolare congiuntura economica che ha determinato una rilevante criticità nelle famiglie e nelle imprese, nonostante questo Ente abbia fatto enormi sacrifici per non aggravare oltre modo la pressione fiscale.

E' evidente che una bassa capacità di riscossione determina carenza di liquidità e l'esigenza di ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

In tale ottica l'Amministrazione comunale è consapevole della necessità di assicurare un attento monitoraggio delle entrate e delle spese e dell'esigenza di assicurare una puntuale riscossione delle entrate e per tale ragione sono in atto talune dinamiche volte a rendere ancora più efficiente il servizio di riscossione coattiva ed assottigliare in maniera esponenziale la massa residuale attiva ancora presente, in esito al recente riaccertamento dei residui 2014 – previo rispetto a quello straordinario -.

Giusta delibera consiliare del dicembre 2014, l'accertamento dei tributi rientra tra le funzioni associate centralizzate nell'Unione dei Comuni *“Monte Contessa”*, di cui Curinga è parte, al fine di operare una capillare operazione di recupero dell'evasione tributaria ed extratributaria.

Occorre, peraltro, rilevare come in sede di riaccertamento dei residui, funzionale al rendiconto 2014, i responsabili dei singoli servizi abbiano operato, in linea con le indicazioni della stessa Corte dei Conti, una capillare ricognizione dei residui insussistenti e/o inesigibili, riducendo fortemente sia gli accertamenti che gli impegni, registrati rispettivamente in entrata ed in uscita, come rilevabile dalla determinazione n. 15 del 23.04/2015. In particolare la revisione dei residui anno 2014 ha portato, a minori accertamenti dei residui attivi per € -1.370.511,82 e minori residui passivi per € - 1358.829,50. Ciò ha notevolmente alleggerito il conto consuntivo 2014.

Le maggiori criticità si riscontrano nella riscossione dei proventi del servizio idrico integrato e nei proventi cc.dd. *“terraggera”*, correlati alla coltivazione dei fondi gravati da uso civico. In quest'ultimo caso, in particolare, si registra, nell'ultimo quinquennio 2010/2014, una massa residuale attiva pari ad € 439.919,56, corrispondente quasi all'interezza del ruolo di che trattasi. A fronte dell'evasione quasi totale nella corresponsione del canone di cui sopra – a partire, in particolare, dall'esercizio 2010, nel quale si è registrato un cospicuo aumento della sua consistenza per effetto di una deliberazione consiliare -, questa Amministrazione ha attivato, di recente, una politica di graduale regolarizzazione degli atti di assegnazione dei terreni di proprietà collettiva al fine di addivenire ad accordi bonari coi singoli terraggeristi volti al graduale, ma completo rientro del credito iscritto a bilancio.

Sugli accertamenti di altre entrate, come l' "addizionale ENEL", il recente riaccertamento dei residui, operato a monte del Consuntivo 2014, ha rideterminato complessivamente gli stanziamenti mantenendo esclusivamente quelli che trovano copertura in un titolo giuridico. In merito alle entrate non ripetitive si prende atto del rilievo della Corte e, per il futuro, ci si impegna, in linea con il nuovo sistema contabile, a considerare tali entrate come entrate *una tantum* da non utilizzare, in via prudenziale, per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.

## **2. UTILIZZO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA**

Il ricorso all'anticipazione di tesoreria è, in verità, determinato da tante cause tra le quali un ruolo importante riveste il ritardo dei trasferimenti in favore dell'Ente da parte dello Stato e della Regione. Inoltre si è già evidenziata la difficoltà dei contribuenti nell'assolvimento delle obbligazioni tributarie. Spesso le entrate di competenza vengono realizzate nei successivi esercizi. A ciò si aggiunga, altresì, la necessità di rispettare la normativa in tema di tempistica dei pagamenti dei fornitori. Da sottolineare, infine, che la carenza di liquidità per il 2013 è dipesa anche dallo slittamento della mini-IMU a gennaio 2014.

Ancora in merito a questo punto, codesta Corte registra – con riferimento ai residui attivi dei titoli IV e V ed ai residui passivi del titolo II – un oggettivo disallineamento, dal quale sembrerebbe evincersi l'utilizzo sistematico da parte di questo Ente di fondi a specifica destinazione per tamponare *deficit* di liquidità.

In via preliminare, occorre evidenziare che sovente i finanziamenti regionali e/o comunitari ascrivibili ai POR Calabria "costringono" gli Enti a chiudere le opere attingendo a propria liquidità, subordinando l'accredito delle somme a favore degli stessi Enti solo in esito alle rendicontazioni finali, debitamente certificate. Questa circostanza si verifica quasi sistematicamente nella gestione finanziaria del Comune di Curinga.

In particolare, nella richiesta di chiarimenti si richiede la ricostruzione nel dettaglio dei fondi a destinazione vincolata non ricostituiti (di parte capitale), dalla quale si rilevino gli accertamenti, gli impegni, le riscossioni ed i pagamenti in c/c capitale per il periodo 2008/2013.

In riscontro a quanto sopra si allegano alla presente i prospetti di bilancio relativi alle partite vincolate per gli esercizi richiesti con evidenziazione delle movimentazione per ciascun anno delle partite di conto capitale.

Ad oggi, come si evince dai prospetti allegati, l'Ente ha ricostituito i fondi anticipati per carenza di liquidità.

## **3. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

Come già rilevato nella risposta al primo quesito (punto 1), l'organo esecutivo di questo Ente ha provveduto, in allegato ai Bilanci previsionali di ciascun esercizio, a costituire il Fondo Svalutazione Crediti normativamente introdotto dall'art. 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012.

Circa la confluenza del predetto Fondo nel **risultato di amministrazione** occorre rilevare quanto segue:

- Relativamente al Rendiconto per l'esercizio 2012 c'è un evidente errore di riporto nella deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 29.04.2013, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, là dove l'avanzo di amministrazione, pari ad € 45.719,15, andava rimarcato – ed evidenziato – proprio quale Fondo Svalutazione Crediti; tant'è che l'avanzo medesimo non è stato in alcun modo utilizzato nel corso dell'esercizio finanziario 2013.
- Relativamente al Rendiconto per l'esercizio 2013, approvato dal Consiglio Comunale giusta deliberazione n. 6 del 23.06.2014, l'avanzo di amministrazione, pari ad € 305.237,50, è stato vincolato per € 30.000,00, pari al Fondo Svalutazione Crediti, quale risultante dalla già citata deliberazione giunta. In particolare, il vincolo riportato nel Quadro riassuntivo della Gestione Finanziaria era da intendersi esattamente quale corrispondente al Fondo Svalutazione Crediti confluito nell'avanzo proprio *“a garanzia di quei crediti per i quali è certo il titolo giuridico, ma è divenuta difficile la riscossione per condizioni oggettive”*.

#### **4 . CONTRIBUTO PER PERMESSO DI COSTRUIRE**

Sul punto occorre precisare quanto segue:

relativamente all'accertamento 2012 – dell'importo di € 181.947,50 - € 131.000,00 sono relative al permesso di costruire per estrazione cava. Giusta deliberazione consiliare n. 9 del 30/03/2012, esecutiva, è stato stipulato un contratto pubblico-amministrativo rep. 06/2012 tra questo Ente e la Ditta Michienzi Giuseppe, titolare della Ditta omonima, che s'allega in copia alla presente sub “A”. Come da informativa del Responsabile dell'Area, Arch. Nicola Vasta, comunicata giusta nota prot. n. 1382 del 30.03.2015, la riscossione dell'importo contrattuale avviene secondo una tempistica determinata dall'avanzamento dei lavori di estrazione. Per questa ragione la somma è stata conservata a residui.

In particolare nella nota sopra citata, inerente proprio informazioni sui proventi derivanti dai canoni delle attività estrattive autorizzate, è precisato che le predette attività, disciplinate dall'art. 58 del Rg. Reg.le n. 3/2011 di attuazione della L.R. n. 40/2009 (con le modalità di cui all'art. 18 della stessa legge) comportano, sul piano della riscossione dei canoni, quanto segue:

- I canoni derivanti da perizia giurata trasmessa dal concessionario entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento dipendono dal mercato e, quindi, dallo stato di avanzamento del piano di coltivazione e sono determinati secondo i contenuti della deliberazione G.R. n. 183/2012. Questi sono, per il 79%, utilizzati dall'ente concedente per la realizzazione di opere ed interventi infrastrutturali di tutela ambientale e per il restante 30% versati alla Ragione per l'esercizio delle funzioni di competenza;

Relativamente all'accertamento 2013 – dell'importo iniziale pari ad € 109.750,00 -, la previsione era fondata sulla preventivata stipula della Convenzione con la Società IFIT s.r.l. per attività estrattiva nel



territorio comunale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40. La Convenzione è stata poi siglata in altro esercizio finanziario – 2014 -, per cui si è registrato il minore accertamento, tutto riconducibile ad introiti derivanti dai permessi di costruire prefigurati dal Settore “Edilizia Privata” dell'Ufficio Tecnico, la cui, parziale, mancata riscossione è dovuta al mancato perfezionamento della pratica edilizia.

Va precisato che le voci riportate a residui, non supportate dal perfezionamento di un'obbligazione inizialmente preventivata, sono state cancellate in sede di riaccertamento dei residui preordinato al Conto 2014.

## 5. GESTIONE DEI RESIDUI

In ordine a tale rilievo preliminarmente si prende atto del fatto che l'importo totale dei residui attivi remoti rimasti da riscuotere del titolo I (€ 764.843,52) della tabella 1.9.1. non corrisponde con quello della successiva tabella ( punto 1.9.9.). Per ovviare a tale errore si ritrasmette il prospetto della tabella 1.9.1. con i dati corretti. Circa, poi, l'incapacità dell'ente di riscuotere i propri crediti si rimanda a quanto argomentato in risposta al rilievo n.1.

Per l'anno 2013 si rappresenta che da un attento esame dei dati contabili e di bilancio risulta che i residui attivi remoti del titolo I ( ante 2009) sono pari ad € 699.998,70 così come risultante dal questionario, mentre occorre rettificare i dati riferiti alla TARSU ( € 185.655,83 anziché 217.515,37) e quelli riferiti al titolo III che sono pari ad € 435.800,09 anziché 435.796,09. Con riferimento, in particolare, ai residui attivi vetusti iscritti al titolo III si evidenzia che le diverse voci che compongono il titolo stesso sono le seguenti:

- Sanzioni per codice della strada € 14.784,82;
- Proventi illuminazione privata sepoltura € 3.614,75;
- Proventi dell'acquedotto comunale € 235.702,35;
- Proventi ruolo terraggera € 181.698,17.

Con riferimento al questionario 2012 si dà atto, a rettifica di quanto già comunicato, che i residui attivi del titolo IV (trasferimenti di capitale Stato/Regione) ammontano ad € 1.815.634,43, mentre la consistenza finale al 31/12/2013 è pari ad € 2.735.712,81. Gli altri dati del prospetto 1.10.9 risultano, invece, corretti.

Circa il rilievo in ordine al mantenimento di tanti residui attivi remoti in conto capitale, si rappresenta, altresì, che talune partite residuali sono state stralciate in occasione del riaccertamento dei residui in sede di rendiconto 2014.

Inoltre, in merito alla presenza di una notevole consistenza di residui passivi remoti di parte corrente ( titolo I spesa), che indubbiamente, come osserva codesta spett.le Corte, denotano una grave situazione di ritardo nei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni e forniture, si rappresenta che, con nota n.2106 del 29/04/2013 l'Ente, ai sensi di quanto disposto all'art.1, comma 13, del D.L. 35/2013 ed in deroga agli artt. 42, 203 e 204 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha presentato alla Cassa Depositi e Prestiti domanda di anticipazione di liquidità con scadenza 31 maggio 2042, a valere sui fondi statali disponibili annualmente nella “sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi,

*liquidi ed esigibili degli enti locali*”, di cui all’art. 1 , comma 10 del sopra richiamato D.L. 35/2013, per il pagamento dei debiti verso terzi per un importo complessivo di € 2.500.000,00 (*duemilionicinquecentomilaeuro*).

In seguito all’istruttoria della domanda, la CDP ha concesso all’Ente un’anticipazione di liquidità pari complessivamente ad € 1.562.524,44, tutta utilizzata a copertura di posizioni debitorie pregresse. Tale anticipazione di liquidità, tuttavia, come nota codesta spett.le Corte, non ha coperto l’intera gamma delle situazioni debitorie dell’ente.

In considerazione di ciò, in data 01/07/2014, l’Ente ha stipulato con la Cassa depositi e Prestiti un nuovo contratto di anticipazione di tesoreria a valere sulla “ *Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali – art.1, comma 11 e 13, D.L. 8 aprile 2013 n.35, art.13, commi 8 e 9, D.L. 31 agosto 2013 n.102, artt. 2 e 3 del D.M. Economia e Finanze 10/02/2014*” per un importo pari ad 1.500.000,00 di Euro, per far fronte al pagamento, secondo i criteri di priorità di pagamento previsti all’art. 6, comma 1, del DL 35/2013, dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2012 ovvero di debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta analoga di pagamento entro il predetto termine ovvero dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31/12/2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.

Inoltre, giusta determina dirigenziale n.26 del 24/10/2014, a firma del Responsabile dell’Area finanziaria, è stata richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti a titolo di anticipazione di liquidità di cui all’art.32 del DL 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, e dell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2014 ( “DM 15/07/2014), una ulteriore somma pari ad € 1.000.000,00, per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2013.

Entrambe le anticipazioni di liquidità sono da restituirsi secondo un piano di ammortamento a rate costanti a partire la prima dal 31 maggio 2015 e fino al 31 maggio 2044 e la seconda dal 31 maggio 2015 e fino al 31 maggio 2043.

## **6. DEBITI FUORI BILANCIO**

In merito ai debiti fuori bilancio relativi al triennio 2011/2013 si espone quanto segue:

- per i debiti fuori bilancio riconosciuti nell’esercizio 2011, con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 18/10/2011, trasmessa, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge n.89/2002 ,con nota prot. n.315 del 16 gennaio 2012, alla procura Regionale di codesta spettabile Corte dei Conti, ed ammontanti ad € 498.563,13, la situazione è la seguente:

il totale dei debiti riconosciuti ex art. 194, comma 1, lettera e) sono stati tutti pagati.

Al riguardo si specifica che si trattava dei seguenti debiti:

- € 340.119,301 ( di cui € 225.309,081 per sorte capitale ed € 114.810,22 per interessi, sanzioni e compensi al Concessionario della riscossione Equitalia S.P.A) per i piani di rientro del debito maturato per tariffa RSU dovuta al Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale della Calabria relativamente agli anni 2007, 2008 e 2009;

- € 77.767,98 per debito dell’Ente verso la Sorical maturato negli anni 2008 e 2010;

- € 40.408,48 per debito dell’Ente verso ASI/CAT.

- i debiti riconosciuti ex art. 194, comma 1 lettera a), ammontanti in totale ad € 40.267,40, invece, sono stati pagati solo parzialmente. Si è, infatti, proceduto al pagamento delle sentenze Larussa Claudio/Comune di Curinga. Le somme, inerenti la procedura esecutiva I.C.B. S.r.l./Eurobitume risultano, invece, ancora stanziata in bilancio. Nello specifico si evidenzia che, risultando l’Ente, a sua volta creditore della I.C.B., si ritiene di poter pervenire, in breve tempo, ad una compensazione tra le parti del debito/credito reciproco.

I debiti fuori bilancio riconosciuti negli esercizi 2012 e 2013, ammontanti rispettivamente ad 64.184,33 e 25.518,86, viceversa, sono stati tutti pagati.

Qui di seguito si citano le deliberazioni adottate nel corso del 2012 aventi ad oggetto il Riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui sopra :

1. Deliberazione del Commissario Prefettizio n.17 del 19/11/2012, assunta con i poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto : “ *Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.1206/2011 pronunciata dalla Corte d’Appello di Catanzaro nella vertenza Giampà Bruno Sebastiano e Giampà Maria c/ Comune di Curinga*”;

2. Deliberazione del Commissario Prefettizio n.19 del 19/11/2012, assunta con i poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto : “ *Tribunale di Lamezia Terme – Teatro e Società S.r.L c/ Comune di Curinga – Atto di pignoramento presso terzi – Riconoscimento debito fuori bilancio*”;

3. Deliberazione del Commissario Prefettizio n.20 del 19/11/2012, assunta con i poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “ *Riconoscimento debito fuori bilancio per regolarizzazione contabile pignoramento Stillitani Pierpaolo +2 presso la Tesoreria Comunale*”.

4. Deliberazione del Commissario Prefettizio n.21 del 19/11/2012, assunta con i poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “ *Presa d’atto della determinazione dirigenziale n.288 del 29/12/2011. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma 1 lett.a) TUEL, derivante da atto di pignoramento presso terzi dei sig.ri Buemi Piro Mafalda+3*”.

Quanto all’esercizio 2013 va detto che nel corso dell’anno con deliberazione n. 8 del 20/03/2013 avente ad oggetto: “ *Art.194 D. Lgs. 267/2000. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze n.198/2012 e 387/2010 emesse dal Giudice di Pace di Maida ed, altresì, dalla sentenza n. 96/02/12 emessa dalla Commissione Tributaria provinciale di Catanzaro*”, il Commissario Straordinario, ha provveduto a riconoscere, ai sensi del 1° comma dell’art.194 lettera a), la legittimità

dei debiti fuori bilancio, pari a complessivi € 3.605,53, maturati a seguito del pronunciamento delle sentenze esecutive di seguito elencate:

1. Sentenza n.198/12 del 5 marzo 2012 del Giudice di Pace di Maida a favore della sig.ra Frijia Eleonora agli atti dell'Ente prot.n.5608 del 09/10/2012 - debito € 2.349,16;
2. Sentenza n.387/10 del 12 aprile 2010 del Giudice di Pace di Maida a favore della sig.ra Fruci Maria Concetta, agli atti dell'Ente prot. n.5949 del 29/10/2012 – debito € 424,71;
3. Sentenza n.96/02/2012 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro sul ricorso 1076/2010 proposto dai ricorrenti Serrao Roberto, Serrao Giovanni e Serrao Mario contro il Comune di Curinga- debito 831,66.

Inoltre con deliberazione n. 13 del 29/04/2013, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, il Commissario Straordinario, preso atto del verbale di somma urgenza ( agli atti prot.n. 1674 del 3 aprile 2013) e della perizia giustificativa di spesa redatti, ai sensi dell'art.176 del D.P.R. 10 ottobre 2010 n.207, dall'Ing. Luigi Ottavio Mancuso, Responsabile pro tempore dell'Area Assetto del Territorio di questo Comune, ha provveduto a riconoscere ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.E) del D. Lgs. n.267/2000 un debito fuori bilancio di complessivi € 6.030,2 derivante dagli interventi di somma urgenza per la sistemazione della fognatura di Via Dante Alighieri Frazione Acconia e di via Giovambattista da Curinga – Curinga Centro.

Si dà atto, altresì, che sono stati riconosciuti altri debiti fuori bilancio, inquadrabili nella fattispecie prevista dall'art. 194 , comma 1, lettera a) , relativi al pronunciamento delle seguenti sentenze esecutive notificate all'Ente :

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 29/11/2013, in particolare, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.1126/2011 nella causa iscritta in grado di appello al n.316/2009 del Ruolo generale affari contenziosi della Corte di Appello di Catanzaro – Sezione Lavoro e vertente tra Vasta Nicola e Comune di Curinga. ( Vedi prot.n.4167 del 10 luglio 2012 e successiva nota del 1° agosto 2013 prot.n.3753 ); e con deliberazione n.19 del 29/11/2013 è stato invece riconosciuto il debito fuori bilancio relativo alla sentenza n.50 pronunciata nel procedimento n.262/12 R.G.A.C. del giudice di Pace di Maida e vertente tra Bilotta Antonio e Comune di Curinga.

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 29/11/2013 si è proceduto ad integrare e rettificare la delibera del Commissario Straordinario n.13 del 29/04/2013 avente ad oggetto : *“Riconoscimento debito fuori bilanci ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del Tuel per interventi di somma urgenza per sistemazione fognatura via Dante Alighieri Frazione Acconia e via Giovan Battista da Curinga – Curinga centro”*

L'ente ha provveduto, così, nel corso del 2013 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per complessivi Euro 25.518,86, tutti di parte corrente, ad oggi pagati.

Infine, relativamente ai debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per l'importo indicato pari ad €



40.131,08 si specifica che tali debiti sono relativi ai seguenti provvedimenti giurisdizionali:

- Sentenza n.1358/12 nella causa iscritta in grado di appello al n.866/08 del Ruolo generale affari contenziosi della Corte di Appello di Catanzaro – Sezione Lavoro e vertente tra Fruci Giuseppe e Scardamaglia Caterina in proprio ed in qualità di esercenti la potestà sul minore Fruci Daniele e Ministero dell'Università e della Ricerca, Comune di Curinga ed Asp di Catanzaro. ( Vedi atto prot. n.439 del 18 gennaio 2013);

- Sentenza n.1094/2008 pronunciata nel procedimento iscritto al R.G. 310/96 presso il Tribunale di Lamezia Terme ( Vedi prot. n.5470 del 3 ottobre 2012 e successivi atti di precetto del 28 maggio 2013 prot.n.2518 e di pignoramento presso terzi del 28 giugno 2013 prot. n.3203).

In merito alla sentenza n.1358/2012 va detto che l'Ente nel corso del 2014 ha provveduto a riconoscere e pagare il debito derivante dalla predetta sentenza con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 27/11/2014, trasmessa, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n.89/2002 ,con nota prot. n.5571 del 23/12/2014 , alla procura Regionale di codesta rispettabile Corte dei Conti.

Quanto , invece, al debito derivante dal procedimento esecutivo promosso giusta sentenza n.1094/2008, pronunciata in relazione ad una procedura di esproprio di un'area di proprietà privata va detto che l'Ente, nel corso del 2014, ha avviato delle trattative per giungere ad un componimento bonario della vertenza in atto che, però, non sono andate ancora a buon fine. In esito al perfezionamento della procedura esecutiva, in assenza di eventuale accordo transattivo, l'Ente, per fronteggiare il pagamento, provvederà a richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti lo svincolo delle somme depositate a titolo di indennità provvisoria di espropriazione ammontanti ad € 11.345,27 ed utilizzerà, per il resto, fondi di bilancio.

## 7.SERVIZI CONTO TERZI

Dettaglio analitico inerente la voce "Altri per servizio in conto terzi" – riscossioni e pagamenti 2012:

• <b>Versamenti per riscatto servizi.....</b>	<b>€ 604,80</b>
• <b>Quote sindacali.....</b>	<b>€ 2.717,68</b>
• <b>Cessioni di stipendio.....</b>	<b>€ 26.705,42</b>
• <b>Assicurazioni volontarie.....</b>	<b>€ 2.725,80</b>
<b>T O T A L E .....</b>	<b>€ 32.753,70</b>

Dettaglio analitico inerente la voce "Altri per servizio in conto terzi" – riscossioni e pagamenti 2013:

• <b>Versamenti per riscatto servizi .....</b>	<b>€ 604,80</b>
• <b>Quote sindacali .....</b>	<b>€ 2.058,54</b>
• <b>Cessione di stipendio .....</b>	<b>€32.074,12</b>
• <b>Servizi per conto di terzi .....</b>	<b>€ 600,00</b>

• Spese per le elezioni .....	€ 29.256,45
<b>T O T A L E .....</b>	<b>€ 64.593,91</b>

Si rileva che la voce “servizio per conto terzi” pari ad € 600,00, riportata nel dettaglio 2013 in conto competenza, è relativa ad un contributo regionale per lavoratori “ex emigrati”. Se ne deduce che la collocazione nelle partite di giro è stata erroneamente allocata. Per il futuro ci si impegnerà ad utilizzare i servizi conto terzi esclusivamente per le finalità previste dal principio contabile 2.25.

## 8. RAPPORTO SULLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Si rileva che, giusta **deliberazione G.C. n. 01 in data 11.01.2011**, esecutiva ai sensi di legge, già inoltrata a codesta Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in riscontro alla nota 0000799-13/02/2012-SC\_CAL-T81-P a chiarimento del “Rendiconto 2010”, l’organo esecutivo di questo Ente ha dato corso all’adozione delle “misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti ed impedire il formarsi di ingiustificate situazioni debitorie”.

E’ evidente che, a parte l’adozione giuntale delle misure di cui sopra, sia l’Ufficio Finanziario che gli altri uffici comunali che possiedono capacità gestionale stanno tentando di osservare scrupolosamente, nell’adozione degli impegni di spesa, le misure organizzative di cui è parola verificando, volta per volta, che il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti sia compatibile con le regole di finanza pubblica.

Il ricorso all’anticipazione di liquidità di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 08.04.2013, n. 35 – con relativa richiesta a CDP – è sintomatico dell’esistenza di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012. In particolare, il Comune di Curinga , come sopra detto, ha beneficiato, a fronte della richiesta per € 2.500.000,00, della minor somma pari ad € 1.562.524,44, corrisposta da CDP in due distinte tranche di € 781.262,22 ciascuna. La predetta somma è stata interamente spesa e rendicontata a CDP nei termini di legge. Successivamente, stante la perdurante carenza di liquidità e l’esistenza di situazioni debitorie rientranti nelle fattispecie descritte dal Legislatore, questo Ente ha richiesto a CDP un’ulteriore anticipazione di liquidità pari ad € 1.500.000,00, interamente concessa ai sensi dell’art. 13, comma 9, del D. L. 31 agosto 2013, n. 102 e del DM MEF del 10 febbraio 2014 e spesa per 1.072.745,87 (somma già rendicontata a CDP), nonché una residua anticipazione di liquidità pari ad € 1.000.000,00 ai sensi dell’art. 32 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, interamente concessa e spesa per € 816.848,39 (somma altresì già rendicontata a CDP).

In esito alle predette operazioni, tuttavia, rimangono ancora residui passivi ante 2013, dei quali si sta cercando contezza in sede di rendiconto 2014 e successivo riaccertamento straordinario dei residui.

## 9. CONTENIMENTO DELLE SPESE



In relazione a tale rilievo si rappresenta che l'Amministrazione comunale, in data 22.06.2011 ha proceduto, con deliberazione di Giunta comunale n.98 del 22.06.2011, che si allega alla presente sub "A", ad effettuare una ricognizione utile a determinare i tagli di spesa indicati nell'art.6 del D.L. 78/2010. Si prende atto, tuttavia, che l'Ente, nel triennio 2011/2013 non ha, poi, provveduto, in sede di rendiconto, alla compilazione dei prospetti, riportati nei questionari dei rispettivi esercizi, della riduzione dei costi degli apparati amministrativi secondo quanto disposto dalla normativa sopra richiamata ed, altresì, dall'art.5, comma 2 del D.L. n.95/2012.

Al fine di colmare tale lacuna, si trasmettono, unitamente alla presente, i prospetti delle spese di rappresentanza sostenute negli esercizi finanziari 2012 e 2013 (allegati "B" e "C"), impegnandosi per il futuro ad adempiere tempestivamente al disposto di cui all'art.6 del D.L. n.78/2010.

Inoltre, per consentire a codesta spett.le Sezione di Controllo della Corte dei Conti di determinare il limite di cui all'art.6, comma 8 del D.L. n.78/2010, per la conseguente verifica del rispetto dello stesso, si trasmette, altresì, la certificazione relativa alle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2009 (allegato "D").

Dall'esame di tali prospetti si evince quanto segue:

il Comune di Curinga ha rispettato il vincolo di cui all'art.6, comma 8, del D.L. 78/2010 sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013, considerato che nell'anno 2009 sono state sostenute spese di rappresentanza per € 5.421,12.

#### **10. PATTO DI STABILITA'**

Con riferimento alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno degli esercizi 2011, 2012 e 2013, l'Ente, in ottemperanza a quanto richiesto, trasmette per i suddetti esercizi i prospetti riportanti:

- l'obiettivo programmatico 2013 ed il saldo finanziario 2013 (entrate finali nette – spese finali nette);
- la spesa risultante alla data del 30 giugno a titolo di indennità di funzione e dei gettoni di presenza, nonché la spesa sostenuta a tale titolo nell'esercizio 2013;

inoltre, con riferimento alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno degli esercizi 2011, 2012 e 2013:

- gli accertamenti di competenza dei titoli I,II,III;
- gli impegni di competenza del titolo I della spesa;
- le riscossioni del titolo IV delle entrate;
- i pagamenti del titolo II della spesa.

Con riferimento all'esercizio finanziario 2011, si rappresenta che esistono entrate e spese che presentano i requisiti per l'esclusione dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Nello specifico sono stati portati in detrazione € 22.000,00 , a titolo di entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all'art.1, comma 100, legge n.220/2010.

Si allega, a titolo di documentazione giustificativa:

- l'art.1, comma 100 della legge n.220/2010 che costituisce il presupposto normativo della detrazione effettuata ed, altresì, le delibere di Giunta comunale n.41 del 29 marzo 2011 come integrata dalla successiva deliberazione n.133 del 9 agosto 2011 relative alla costituzione dell'ufficio comunale di censimento.

Unitamente alla presente si allega, altresì, il prospetto ufficiale, presente sul sito del MEF , Finanza locale indicante l'importo della riduzione dei trasferimenti erariali per accertamento successivo del mancato rispetto del patto di stabilità anno 2010.

Sempre con riferimento all'esercizio finanziario 2011 si rappresenta che i dati risultanti dal conto del bilancio non sono perfettamente coincidenti con i dati trasmessi al MEF ai fini della certificazione del rispetto del patto di stabilità. Tale divergenza di dati è ascrivibile ad una mera dimenticanza da parte dell'Ente, che non ha provveduto, come previsto dalla normativa, ad inviare tempestivamente (entro il 15 maggio del 2011) una nuova certificazione al MEF a rettifica della precedente in esito all'approvazione del conto consuntivo 2011. Tuttavia i dati dimostrano, rispetto a quanto già certificato, un miglioramento del posizionamento dell'Ente rispetto all'obiettivo del patto di stabilità fissato per l'esercizio in questione. A tal proposito merita di essere sottolineato il fatto che l'art. 31, comma 20 bis della legge 183 del 2011 stabilisce che l'Ente locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità.

## **11. SOCIETA' PARTECIPATE**

Come si evince dalla deliberazione consiliare n. 45 del 02.10.2010, esecutiva, che si allega alla presente, il Comune di Curinga ha mantenuto una partecipazione azionaria nelle due società di capitali citate da codesta spettabile Corte, ossia Lamezia Multiservizi S.p.A. e Lamezia Europa S.p.A.

Nonostante la chiusura in perdita dei bilanci societari, relativamente all'ultimo quinquennio, non si è registrata alcuna riduzione del capitale sociale, in quanto il ripiano è, in ambo i casi, intervenuto mediante corrispondente utilizzo e riduzione della Riserva Straordinaria, costituita con l'accantonamento degli utili riferiti agli anni precedenti e che costituisce una solida garanzia di solidità economica di entrambe le società partecipate. Non si è in alcun modo registrata alcuna partecipazione di questo Ente alle perdite.



Va precisato, peraltro, che il Comune di Curinga detiene l'0,17% delle azioni di Lamezia Europa S.p.A. in virtù della deliberazione consiliare n. 37/1998 e lo 0,82% delle azioni di Lamezia Multiservizi S.p.A. per effetto della deliberazione consiliare n. 32/2000.

## 12. SPESA PER IL PERSONALE

Con riferimento alla voce " Spesa per la formazione e rimborso per le missioni" si trasmette la certificazione della spesa sostenuta nell'anno 2009 a titolo di missioni e formazione.

Dalla stessa si evince che i vincoli di cui all'art. 6, comma 12 e 13 del D.L. n.78/2010, risultano sostanzialmente rispettati, in quanto se è vero che la normativa impone a decorrere dall'anno 2011 un limite di spesa non superiore al 50% di quanto sostenuto nell'anno 2009, è anche vero che vi sono talune tipologie di spesa che non rientrano nel vincolo di legge.

Così, relativamente alla spesa dell'anno 2012 dall'importo indicato, pari ad € 3.490,41, deve essere sottratta la spesa sostenuta per i rimborsi di viaggio del segretario comunale in convenzione, ammontante in totale ad € 1.595,28 ed, altresì, la spesa sostenuta per i Vigili Urbani per il corso del tiro a segno, ammontante ad € 584,00, in quanto adempimento obbligatorio per legge.

Del pari, con riferimento all'anno 2013, deve essere esclusa dall'importo indicato la somma di € 1.664,64, spesa, per l'anno di riferimento, a titolo di rimborso viaggio del segretario comunale in convenzione.

Con riferimento a tali voci di spesa ( missioni e formazione) negli esercizi in considerazione ( 2012 e 2013) si rappresenta tuttavia che la Corte costituzionale è intervenuta più volte negli ultimi anni (sentenze n. 142/2012, n. 148/2012 e n. 193/2012) a chiarire i limiti entro i quali le disposizioni di legge possono essere qualificate come misure di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. La Consulta, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, *"lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa"*. Mutuando tali principi la Corte dei Conti – Sezione autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, è intervenuta in materia di applicazione dei limiti di spesa agli enti locali, fornendo una lettura *"costituzionalmente orientata"* delle norme taglia-spese in base alla quale, a prescindere dal tenore letterale delle disposizioni, gli enti hanno sempre la possibilità di rimodulare i tagli ed effettuare operazioni compensative tra i vari aggregati di spesa, raggiungendo gli obiettivi di risparmio imposti dal legislatore senza compromettere le scelte di valore. Il principio affermato dalla Corte infatti, è che le norme che impongono limiti puntuali alle spese obbligano gli enti locali *"al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente."* Pertanto, fermo restando gli obiettivi di risparmio previsti dalla normativa, i limiti possono essere rimodulati nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

### **13. COMPONENTI CONSIDERATE SECONDO COMMA 28, ARTICOLO 9 D.L. N. 78/2010**

In merito a tale rilievo si prende atto del fatto che l'organo di revisione, per un mero errore materiale, ha trasmesso i dati relativi alla spesa totale di parte corrente ed alla spesa totale del personale e non quelli riferiti al personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, secondo quanto prescrive l'art.9, comma 28, del DL n.78/2010.

In esito a quanto sopra, per esigenze di completezza ed in conformità a quanto richiesto da codesta rispettabile Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, si trasmettono i dati riferiti alla spesa impegnata nell'anno 2009 e a quella del triennio 2007/2009, nonché a quella impegnata nel corso degli esercizi 2012 e 2013 per il personale a tempo determinato o con convenzione ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Analizzando i dati contenuti nei prospetti si evince quanto segue:

- nell'anno 2009 non risultano impegnate spese per la collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto flessibile, né tanto meno risultano impegnate somme per il personale previsto dall'art.90 (uffici di staff) del D.Lg.vo n.267/2000. Risultano, invece, impegnati € 4.553,00 per compensi relativi ad incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs.vo n. 267/2000.

- nell'anno 2012 e 2013 risultano, viceversa, impegnate somme per compensi relativi ad incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs.vo n. 267/2000, pari rispettivamente ad € 12.553,13 ed € 18.068,48.

In tali esercizi finanziari risultano, altresì, impegnate somme per € 29.764,63, relativamente all'anno 2012, e € 14.039,06, relativamente all'anno 2013, per spese per collaborazioni coordinata e continuativa o altre forme di rapporto flessibile, in merito alle quali va detto subito che si tratta di spese i cui oneri sono stati in gran parte sostenuti da enti terzi, nello specifico dalla Regione Calabria.

Con riferimento, invece, alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n.78/2010 è evidente che esse pongono una rilevante restrizione sulla spesa da sostenersi per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, imponendo un limite di spesa non superiore al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Tuttavia, in merito alle spese sostenute dall'Ente nei due esercizi finanziari presi in considerazione merita di essere sottolineato quanto segue:

l'Ente ha conferito gli incarichi con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL per sopperire alla carenza di adeguate professionalità interne cui assegnare l' Area tecnica Assetto del Territorio e quindi per scongiurare il pericolo di pregiudicare il funzionamento di un ufficio di vitale importanza per l'Ente. Detti incarichi sono stati conferiti in linea con quanto disposto dalla Corte dei Conti Sezione Autonomia con deliberazione n.12 del 12 giugno 2012, nel rispetto degli obblighi assunzionali (generali) previsti per tutte le pubbliche amministrazioni e dei vincoli di spesa ed assunzionali previsti dalla normativa (rispetto patto di stabilità, riduzione spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente, contenimento nella percentuale normativamente prevista del

rapporto tra spesa del personale e spesa corrente ( 50% ex art. 76, comma 7, DL. 112/2008), non ritenendo, viceversa, applicabili a tale tipologia di incarichi la disciplina vincolistica di cui all'art.9, comma 28 del D.L.78/2010.

In particolare, sulla scorta della Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie sopra richiamata, l'assunzione del responsabile del servizio ai sensi dell'art.110, comma 1, del TUEL può ritenersi esclusa dal limite delle assunzioni flessibili sulla base del seguente principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti: *“ La disposizione di cui al riscritto comma 6 quater dell'art. 19 del D.Lgs. n.165/2001, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ex art.110, comma 1, del TUEL è norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente ... “.* Né può discutersi l'attualità di questa pronuncia della Corte dei Conti con riferimento agli esercizi presi in considerazione ( anni 2012 e 2013), dal momento che essa è venuta meno solo di recente a seguito degli interventi del legislatore nel d.l. 90/2014, che prevedendo l'espressa abrogazione delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 6-*quater*, del d.lgs. 165/2001 hanno di fatto determinato effetti sull'intero quadro normativo di riferimento.

Quanto, poi, alle spese sostenute dall'Ente nei due esercizi presi in esame per personale con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, va detto che la spesa impegnata per tale finalità, sia nell'anno 2009 che nel triennio 2007/2009, è stata pari a zero. L'Ente ha ritenuto, pertanto, di poter effettuare tale spesa, per la parte di propria competenza, in quanto ritenuta funzionale alle esigenze dell'amministrazione comunale. Esistono talune pronunce della Corte dei Conti ( vedi Sezione regionale di controllo per la Lombardia del 2 giugno 2013) nelle quali si evidenzia espressamente che.... *il ricorso alle forme di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. n.78/2010, in carenza dell'ammontare di spesa sostenuta nel triennio 2007-2009, può essere compiuta dall'ente che non ha mai effettuato spese per tale tipologia assunzionale, nei limiti strettamente necessari alle esigenze dell'amministrazione comunale.....”.*

Nello specifico, in entrambi gli esercizi 2012 e 2013, la spesa di che trattasi è stata effettuata per “contrattualizzare” alcuni giovani laureati calabresi in esito all'adesione all'avviso pubblico *“Iniziativa di politica attiva a favore di laureati calabresi già impegnati nel programma stages di cui all'art.10 della L.R. 22 novembre 2010, n.32”* i cui oneri sono stati sostenuti, come detto sopra, in massima parte dalla Regione Calabria.

Infatti, sono state assegnati e corrisposti dalla Regione Calabria contributi pari ad € 19.999,95 per l'anno 2012 e ad € 10.000,00 per l'anno 2013, per cui l'apporto dell'Ente è stato calcolato al minimo indispensabile per consentire la realizzazione dei progetti da parte di questi giovani laureati calabresi.

In merito, poi, al mancato computo della spesa sostenuta dalle società o organismi partecipati nel calcolo dell'incidenza delle spese di personale si rappresenta che il rapporto in essere con la Lamezia Multiservizi S.p.A. trova la sua origine nella stipulazione di un contratto pubblico-amministrativo per la gestione del ciclo della raccolta differenziata e on comporta previsione di spesa di personale a carico dell'Ente.

Quanto poi all'ultimo rilievo circa il rinnovo di contratti a tempo determinato si prende atto del refuso presente nel questionario 2013.

#### **14. CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

In ordine alla costituzione del Fondo con riferimento al personale "dirigente" per gli anni 2011 e 2013, i cui importi coincidono, nei prospetti del Revisore, con quelli riferiti alla contrattazione del personale non dirigente, si rileva il refuso, dal momento che questo Ente non ha in organico alcun Dirigente.

Relativamente al CCDI 2012, la costituzione del Fondo – della consistenza di € 92.668,46 - è stata approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 31.08.2012.

L'ipotesi di Accordo CCDI è stata inviata al Revisore dei Conti per il controllo sulla compatibilità dei costi in data 25.03.2013 giusta nota prot. n. 1479. Il riscontro del Revisore non ha registrato alcun rilievo.

Giusta deliberazione commissariale n. 31 del 17.04.2013 è stata approvata la preintesa del CCDI. La sottoscrizione definitiva del CCDI 2012 è avvenuta in data 22.04.2013 e la trasmissione all'ARAN è avvenuta – con raccomandata A/R –prot. n. 2097 del 26.04.2013. Medesima trasmissione è stata effettuata a beneficio del Revisore dei Conti.

Si allega alla presente, unitamente alle determine dirigenziali adottate anche la tabella inerente l'utilizzo delle risorse 2012 ex art. 17 CCNL 01.04.1999 e successivi CCNL (Allegato "B").

Relativamente al CCDI 2013, la costituzione del Fondo – della consistenza di € 91.552,34 (con riduzione automatica dell'1,58% per cessazione n. unità cat. C) - è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 24.10.2013.

L'ipotesi di Accordo CCDI è stata inviata al Revisore dei Conti per il controllo sulla compatibilità dei costi in data 09.04.2014 giusta nota prot. n. 1588. Il riscontro del Revisore non ha registrato alcun rilievo.

Giusta deliberazione commissariale n. 56 del 09.04.2014 è stata approvata la preintesa del CCDI. La sottoscrizione definitiva del CCDI 2013 è avvenuta in data 20.03.2014 e la trasmissione all'ARAN è avvenuta – con raccomandata A/R –prot. n. 2283 del 23.05.2014. Medesima trasmissione è stata effettuata a beneficio del Revisore dei Conti.

Si allega alla presente, unitamente alle determine dirigenziali adottate, la Tabella inerente l'utilizzo delle risorse 2013 ex art. 17 CCNL 01.04.1999 e successivi CCNL (Allegato "B").

Analoga documentazione si trasmette per l'anno 2011.

## **15. VERIFICHE DEL CONTO ECONOMICO**

In merito ai rilievi sul conto economico si prende atto dei risultati negativi conseguiti negli esercizi in esame che, indubbiamente, impongono l'adozione di misure volte al miglioramento di detto risultato al



fine di conseguire nel più breve tempo possibile il rispetto del pareggio in conformità al principio contabile n.3.

A tal proposito si evidenzia che il risultato economico dell'esercizio 2014 è pari ad € -144.278,09 contro i -304.823,62 dell'anno 2012 ed i -294.508,67 dell'anno 2013.

Quanto all'incongruenza segnalata relativa ai dati delle insussistenze del passivo ( riportati per € 44.937,10) che non trovano riscontro con i minori debiti di funzionamento ( € 34.901,819) si sottolinea che il dato corretto risulta essere quello relativo ai debiti di funzionamento. Il valore numerico riportato invece nelle insussistenze del passivo risulta errato per un problema attinente il software gestionale della contabilità dell'Ente al quale si sta cercando di rimediare.

## 16. VERIFICHE SUL CONTO DEL PATRIMONIO

In ordine ai riscontri effettuati sul conto del patrimonio si evidenzia che le incongruenze segnalate sono dovute anch'esse al problema sopra indicato d' imperfetta funzionalità del software gestionale della contabilità dell'Ente che non ha consentito di agganciare alcuni mandati di pagamento ai relativi impegni.

**Il Sindaco**  




**L'Organo di revisione**

